

**Spett.le società**

**Alma sopa agenzia per il lavoro in c.p.**

Via Nuova Poggioreale, 152

Napoli

c.a.

Preg.mo dr.

Andrea d'Ovidio

**Oggetto:** Relazione contenzioso Alma spa

Preg.mo Amministratore,

di seguito rimetto una relazione sintetica dei principali giudizi affidati allo scrivente avvocato, precisandosi che la maggior parte dei giudizi passivi appresso elencati attengono alle fasi di opposizione ai decreti ingiuntivi già notificati da Alma spa.

Per altri procedimenti monitori, oggetto di separata nota, non sono ancora iniziate le fasi di merito.

### **Contenzioso passivo**

#### **1) Azienda agricola Luca Talarico c/Alma spa agenzia per il lavoro**

**Tribunale di Castrovillari rg. 2399/2019**

**Domande di parte attrice:**“““ Accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per i danni subiti dall'attore derivati dal cattivo esercizio dell'opera prestata tramite la chiesta somministrazione; Per l'effetto condannare la soc. Alma spa al risarcimento di tutti i danni derivanti dal cattivo taglio effettuato sulle piantagioni con conseguente mancata germogliabilità delle stesse e successiva nascita dei frutti che ha determinato una perdita per mancata produzione, mancata vendita nonché un danno all'immagine dell'azienda, quantificati in €4.800.000,00 (Quattromilioniottocentomila) oltre il risarcimento da perdita di chance, per mancata fornitura di prodotti agricoli a

*terzi richiedenti, per la cui quantificazione ci si rimette all'On.le Giudicante, ovvero di somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art.93 c.p.c.”*

**domanda Alma in riconvenzionale:**

- a) nel merito, rigettare tutte le domande spiegate per le ragioni innanzi esposte e*
- b) comunque in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;*
- c) In via riconvenzionale : accertare e dichiarare che l'attrice è a tutt'oggi inadempiente nei confronti della convenuta quanto agli obblighi di pagamento posti a suo carico dai contratti di somministrazione di cui in premessa e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento del complessivo credito commerciale di euro 1.377,755,75 di cui alle fatture citate in atti oltre interessi di mora ex art. D.Lgs 231/02;*
- d) con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente giudizio;*

**stato del giudizio: da riassumere** a seguito di interruzione disposta in sede di udienza ex art. 184 c.p.c. con provvedimento comunicato il 12.05.2021 per intervenuta rinuncia al mandato del legale costituito di parte attrice a seguito di sua sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense

**2) Italian Pallet Network srl c/ Alma spa agenzia per il lavoro**  
**Tribunale di Bologna rg. 13839/2019**

**Domande di parte attrice:** *Rilevati gli estremi di cui all'art. 687 c.p.c. tenuto conto che sia l'INPS che i lavoratori già operativi presso Alma S.p.A. – Agenzia per il lavoro potrebbero invocare la responsabilità solidale a carico di Italian Pallet Network S.r.l. e chiedere a quest'ultima il pagamento dei contributi insoluti e delle competenze mai corrisposte agli stessi lavoratori, rilevata l'estrema urgenza tale da concretizzare la fattispecie prevista ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c., inaudita altera parte, o previa convocazione della parti e fissazione di apposita udienza, pronunciare ordinanza di*

*concessione di sequestro liberatorio sulle somme che formalmente spetterebbero ad Alma S.p.A. – Agenzia per il lavoro – in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data 08.03.2017. **In via principale** Rilevato ed accertato lo scioglimento del rapporto contrattuale tra Italian Pallet Network S.r.l. e Alma S.p.A. nell'aprile del 2019, tenuto conto che allo stato sono in corso indagini per accertare i reati ascrivibili ai soggetti apicali di Alma, con particolare riferimento al probabile inadempimento contributivo e retributivo, rilevato altresì il ricorso da parte di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 L.f. e alla cd. transazione fiscale e contributiva, attesa la responsabilità solidale prevista dalla disciplina di settore, per l'effetto, dichiarare Italian Pallet Network S.r.l. legittimata a sospendere qualsiasi pagamento in favore di Alma S.p.A. sino alla concorrenza di ogni proprio debito, fino a che verrà esibita prova di pieno adempimento di ogni onere retributivo, contributivo e/o assicurativo dovuto in forza dell'intercorso rapporto di appalto o fino a che non sarà decorso il termine di prescrizione di cinque anni o, comunque, il termine di legge previsto in tema di solidarietà contributiva e retributiva. **Sempre in via principale** Rilevato e accertato che Italian Pallet Network S.r.l. in virtù dell'obbligazione solidale prevista ex lege tra committente e appaltatore ha corrisposto in surroga ai lavoratori già operativi presso Alma S.p.A. l'importo complessivo di € 508.400,00 a titolo di stipendi, TFR e competenze di fine rapporto, oltre a l'ulteriore importo di € 62.371,17 per relative ritenute, e così per la somma complessiva di € 570.772,17, per l'effetto, compensare integralmente quanto Italian Pallet Network S.p.A. ha pagato in surroga ai suddetti a lavoratori con qualsiasi compenso che Italian Pallet Network S.r.l. dovesse essere tenuta a corrispondere ad Alma in virtù del contratto di appalto di servizi in essere sino al mese di aprile 2019. **In via subordinata** Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande svolte in via preliminare e principale non dovessero trovare accoglimento, rilevato ed accertato lo scioglimento del rapporto contrattuale tra Italian Pallet Network S.r.l. e Alma S.p.A. nell'aprile del 2019, tenuto conto che allo stato sono in corso indagini per accertare i reati ascrivibili ai soggetti apicali di Alma, con particolare riferimento al possibile inadempimento contributivo e retributivo, rilevato altresì il ricorso da parte di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 L.f. e alla cd. transazione fiscale e contributiva, attesa la responsabilità solidale prevista dalla disciplina di settore, per l'effetto dichiarare il diritto di Italian Pallet Network S.r.l., in qualità di committente, di vedersi*

*integralmente manlevata e tenuta indenne da Alma S.p.A. da qualsivoglia pregiudizio derivante in via solidale dagli inadempimenti, contributivi e retributivi perpetrati dall'Appaltatrice nei confronti dei lavoratori della stessa impiegati presso le piattaforme di Italian Pallet Network S.r.l. e degli Enti Previdenziali.*

**Domande Alma in riconvenzionale:**

Nel cautelare:

- a) dichiarare inammissibile il ricorso promosso ex art. 687 c.p.c. dalla società ITALIAN PALLET NETWORK S.r.l.;*
- b) in ogni caso, rigettare il ricorso promosso ex art. 687 c.p.c. dalla società ITALIAN PALLET NETWORK S.r.l. per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora e comunque in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provato;*
- c) con vittoria di competenze e spese di giudizio, anche generali.*

Nel giudizio di merito:

- a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione per i motivi di fatto e di diritto innanzi esposti;*
- b) nel merito, rigettare tutte le domande spiegate dalla IPN per le ragioni innanzi esposte e comunque in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate;*
- c) con vittoria di spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio (merito e cautelare);*

***In via riconvenzionale***

- d) Condannare IPN al pagamento in favore della convenuta Alma del residuo credito commerciale di euro 1.019.868,34, oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231/02 calcolati dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo;*
- e) In via subordinata, condannare IPN al pagamento del residuo debito commerciale, così come determinato in corso di causa (anche al netto di eventuali compensazioni), oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231/02 calcolati*

*dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo;*

*f) In via ulteriormente gradata, accertare il credito comunque spettante alla convenuta, anche a titolo di ingiustificato arricchimento condannando l'attrice al suo pagamento, oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231/02 e/o interessi legali.*

**Stato della causa:** fase cautelare: ordinanza di rigetto non reclamata da parte attrice; fase di merito: udienza ammissione prove ex art 184 c.p.c. all'8 luglio 2021

### **3) Centrale Adriatica c/ Alma spa agenzia per il lavoro**

**Tribunale Bologna rg. 9003/2020**

**Domande parte attrice** - *accertare e dichiarare la sussistenza del credito di € 359.669,97 in capo a Centrale Adriatica soc. coop. nei confronti di Alma s.p.a. – Agenzia per il lavoro in C.P. per le causali di cui in narrativa, nonché accertare e dichiarare la natura privilegiata del suddetto credito ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. e per l'effetto condannare Alma s.p.a. – Agenzia per il lavoro in C.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Centrale Adriatica soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 359.669,97 e/o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, Con espressa richiesta, sin d'ora, dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. al fine di articolare prove testimoniali e depositare ulteriori documenti.*

#### **Domande Alma:**

- a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione per carenza di interesse ad agire e per tutti i motivi di fatto e di diritto innanzi esposti;*
- b) nel merito, rigettare tutte le domande spiegate per le ragioni innanzi esposte e comunque in quanto infondate in fatto e in diritto;*
- c) con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente giudizio;*

**Stato della causa:** udienza art. 184 c.p.c. fissata al 10.06.2021

### **4) Cosmi sud srl c/Alma spa agenzia per il lavoro**

**Tribunale di Trento RG: 172/2021**

Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1130/2020 di euro 2.012.487,23

**Domande attrice:**

*Preliminarmente, in relazione alla domanda di accertamento in via riconvenzionale proposta e di pagamento diretto agli Istituti previdenziali, autorizzare, ai sensi dell'art. 269, comma 2, cpc la chiamata in causa **dell'INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE***

*In ogni caso, **revocare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1130/2020**, emesso dal Tribunale Civile di Trento in data 21.12.2020 nel procedimento **R.G. n. 3135/2020**, per violazione dell'art. 633 cpc stante l'inesigibilità del credito intimato e/o l'insussistenza del diritto al rimborso per le ragioni esposte con ogni consequenziale statuizione.*

*Per l'effetto ritenere e dichiarare, atteso l'inadempimento dell'ALMA Spa, l'obbligo della COS.M.I. SUD Soc. Coop. a rl ai sensi dell'art. 35, comma 2, del dlt n. 81/2015, **l di corrispondere direttamente all'INPS a titolo di contributi previdenziali e all'INAIL per premi maturati**, gli importi impagati dall'ALMA Spa che saranno determinati in corso di causa per i superiori titoli per il personale somministrato dalla predetta Società dal 2.1.2018 al 30.4.2019;*

*- per l'effetto ritenere e dichiarare che la COS.M.I. SUD Soc. Coop. a rl **non è obbligata**, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del dlt n. 81/2015, **a rimborsare** alla ALMA Spa le somme, nella misura che sarà determinata in corso di causa, dovute e non versate da quest'ultima all'INPS a titolo di contributi previdenziali e all'INAIL per premi maturati ai sensi dell'art. 37 del dlt n. 81/2015 per il personale somministrato dal 2.1.2018 al 30.4.2019 alla COS.M.I. SUD Soc. Coop. a rl;*

**Stato della causa:** prima udienza al 26.05.2021

**5) Conad Nord Ovest Alma spa agenzia per il lavoro**

**Tribunale di Modena RG: 172/2021**

Opposizione al decreto ingiuntivo n. 379/2021 di euro 1.845.474,32

### **Domande parte attrice**

*Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione e per i motivi ed eccezioni di cui in narrativa revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 379/2021 emesso dal Tribunale di Modena in data 11/02/2021 su istanza di Alma S.p.a. Agenzia per il Lavoro in Concordato Preventivo nel procedimento avente RG 777/2021 e notificato in data 12/02/2021. Con vittoria di spese e competenze.*

**Stato della causa:** prima udienza al 15.07.2021

### **6) Pad carpenterie srl c/Alma spa agenzia per il lavoro**

**Tribunale di trento RG: 191/2021**

Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1073/2020 di euro 2.726.249,19

### **Domande parte attrice**

#### **Fase cautelare**

affinchè il Tribunale adito, stante la proposizione della opposizione tardiva, sussistendo gravi motivi e ragioni di urgenza, <b>voglia</b>
<b>sospendere, ai sensi dell'art. 650 II° comma c.p.c., la</b>
<b>esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1073/2020 –</b>
<b>r.g.n.3062/2020- emesso in data 30.11.2020 dal Tribunale di</b>
<b>Trento.</b>

#### **Fase di merito**

### Fase cautelare:

- Stato della causa:** rigetto istanza di sospensione PAD; fase di merito: prima udienza  
al 26.05.2021

**7) SGM srl c/Alma spa agenzia per il lavoro**  
**Tribunale di trento RG: 159/2021**



Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1089/2020 di euro 3.500.778,70

### **Domande parte attrice**

*In via principale:*

*-dichiarare la nullità/annullare/revocare, anche nel merito, il decreto ingiuntivo n.1089/2020 dd. 26.11.2020, emesso dal Tribunale di Trento, dott.ssa Alessandra Tolettini, notificato all'odierna attrice-opponente in data 11.12.2020;*

*-accertato che parte delle fatture azionate da Alma S.p.A. in via monitoria sono state pagate in tutto o in parte, che S.G.M. S.r.l. ha eseguito pagamenti in favore dei dipendenti somministrati dalla convenuta opposta, quale obbligata solidale ai sensi dell'art. 35, comma 2 D.L.vo 81/2015, da portarsi in compensazione con l'importo richiesto in via monitoria, nonchè che la convenuta opposta ha cagionato all'attrice opponente i danni così come evidenziati in narrativa, dichiarare che nulla deve S.G.M. S.r.l. ad Alma S.p.A. - Agenzia per il Lavoro in concordato preventivo;*

*In via riconvenzionale:-accertato che, a fronte del pagamento di parte delle fatture azionate da Alma S.p.A. in via monitoria, nonché del fatto che S.G.M. S.r.l. ha eseguito pagamenti in favore dei dipendenti somministrati dalla convenuta opposta, quale obbligata solidale ai sensi dell'art. 35, comma 2 D.L.vo 81/2015, da portarsi in compensazione con l'importo richiesto in via monitoria, nonchè che la convenuta opposta ha cagionato all'attrice opponente i danni così come evidenziati in narrativa, Alma S.p.A. - Agenzia per il lavoro è debitrice di S.G.M. S.r.l., condannare la convenuta-opposta a pagare, in favore di S.G.M. S.r.l., la somma di € 915.566,50.-, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;*

*In via subordinata:*

*-dichiarare la nullità/annullare/revocare, anche nel merito il decreto ingiuntivo n.1089/2020 dd. 26.11.2020, emesso dal Tribunale di Trento, dott.ssa Alessandra Tolettini, notificato all'odierna attrice-opponente in data 11.12.2020;*

*-accertato che parte delle fatture azionate da Alma S.p.A. in via monitoria sono state pagate in tutto o in parte, che S.G.M. S.r.l. ha eseguito pagamenti in favore dei dipendenti somministrati dalla convenuta opposta, quale obbligata solidale ai sensi dell'art. 35, comma 2 D.L.vo 81/2015, da portarsi in compensazione con l'importo richiesto in via monitoria, nonchè che la convenuta opposta ha cagionato all'attrice*

*opponente i danni così come evidenziati in narrativa, ridurre il credito di Alma S.p.A. - Agenzia per il Lavoro in concordato preventivo all'importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.*

**Stato della causa:**

prima udienza al 08.06.2021

**8) Unicoop Tirreno soc. coop c/INPS/Alma spa agenzia per il lavoro/Elba Assicurazioni**

**Tribunale Udine – sezione lavoro rg. 369/2020**

Chiamata in causa di Alma nel giudizio di opposizione promosso da Unicoop al decreto ingiuntivo n. 43/2020 di euro 717.251,00 notificatole da INPS quale debitore solidale di Alma per omessi versamenti previdenziali

***Domande Unicoop (attrice opponente):***

- *previo accertamento dell'inesistenza del credito azionato per aver, Alma S.p.A., adempiuto al proprio obbligo di pagamento dei contributi previdenziali per il periodo febbraio 2017-dicembre 2017, in qualità di debitore principale, e per l'effetto dell'inesistenza dell'obbligazione solidale di pagamento dei medesimi contributi previdenziali per il periodo febbraio-2017-dicembre 2017 imputata a Unicoop Tirreno Soc. Coop, Voglia accogliere questo ricorso in opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 43 del 20.02.2020, depositato il 21.02.2020 emesso dal Tribunale di Udine per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, respingendo le domande proposte dall'INPS con il ricorso monitorio in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali;*
- *NEL MERITO, IN IPOTESI: previo accertamento della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della Comunicazione di obbligazione solidale ex art.29 D. Lgs. 276/2003 (e s.m.i.) in virtù delle risultanze del Verbale Unico di Accertamento e notificazione n.*

*2017018705/S02 del 24.7.2018 e dell'Attestazione del Dirigente I.n.p.s. per le ragioni dedotte in atti, Voglia accogliere questo ricorso in opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 43 del 20.02.2020, depositato il 21.02.2020 emesso dal Tribunale di Udine per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, respingendo le domande proposte dall'INPS con il ricorso monitorio in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali;*

- *NEL MERITO, IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertato il debito previdenziale oggetto del Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2017018705/S02 del 24.7.2018, attesa l'obbligazione solidale sussidiaria, Unicoop Tirreno dichiara sin d'ora di avvalersi del beneficio di preventiva escussione nei confronti di Alma S.p.a.*
- *In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.*

**Domande Alma:**

- e) in rito, dichiarare improcedibile per carenza di interesse ad agire l'ingiunzione di pagamento proposta dall'INPS e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso da codesto ill.mo Tribunale;*
- f) nel merito, rigettare tutte le domande spiegate dall'INPS per le ragioni innanzi esposte e comunque in quanto infondate in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso da codesto ill.mo Tribunale;*
- g) sempre nel merito, in subordine, condannare Alma al pagamento di quanto risulterà provato ad esito del presente giudizio;*
- h) con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente giudizio;*

**stato della causa:** rinvio all'udienza di discussione del 15.09.2021

**9) Unicoop Tirreno soc. coop c/Alma spa agenzia per il lavoro  
Tribunale di Livorno RG: 351/2021**

Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1515/2020 di euro 2.017.539,64

**Domande parte attrice**

*in via preliminare, accertata la pregiudizialità-dipendenza del giudizio pendente presso il Tribunale di Udine (R.G. Opposizione n.369/2020), in cui Alma S.p.A. è stata chiamata ad essere parte del giudizio e nei confronti della quale è già stata formulata domanda di esperimento del beneficio di preventiva escussione, dichiarare la sospensione di questo giudizio di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art.295 c.p.c.*

*in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui il processo non venga sospeso ex art.295 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della Società Elba Assicurazioni S.p.A. (c.f. e p.i. 05850710962), con sede a Milano (MI) Via Mecenate n.90 e tal fine fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del suddetto terzo, per sentirla condannare, nei limiti di polizza, alla manleva di Unicoop Tirreno Soc. Coop. in caso di denegato accertamento del debito;*

*in via principale accogliere questo ricorso in opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto n. 1515 del 22.12.2020,*

*in via riconvenzionale, nel merito:*

*- accertare e dichiarare il controcredito di Unicoop Tirreno Soc. Coop. nei confronti di Alma S.p.A., nella misura di €1.162.172,92, o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, a titolo di emolumenti e contributi versati per delega di pagamento in favore dei lavoratori dipendenti di Alma S.p.A. impiegati negli appalti oggetto di causa, da Marzo 2019 a Ottobre 2019, - accertare e dichiarare il controcredito di Unicoop Tirreno Soc. Coop. nei confronti di Alma S.p.A., nella misura di €52.755,77, somma portata dalle fatture attive di cui al doc.19, emesse da Unicoop Tirreno Soc. Coop., per danni commessi da Alma S.p.A. nei siti di Vignale e Anagni durante gli appalti, oggetto di causa, e per l'effetto, condannare Alma S.p.A. a compensare l'importo di €2.017.539,64 portato dalle fatture, di cui al decreto ingiuntivo n.1515/2020 e l'importo di €1.214.928,69, o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. Nella denegata ipotesi in cui sia rigettata la domanda di compensazione, condannare Alma S.p.A. Agenzia per il lavoro in concordato preventivo a versare in favore di Unicoop Tirreno la somma di €1.214.928,69, o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda*

*istruttoria;*

*- accertare e dichiarare, nel caso in cui Unicoop Tirreno fosse condannata al pagamento di €717.251,00, o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in favore di I.N.P.S. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n.369/2020) pendente presso il Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Vitulli, condannare Alma S.p.A. Agenzia per il lavoro in concordato preventivo a compensare l'importo con la residua debenza di Unicoop Tirreno, se accertata, nonché a versare in favore di Unicoop Tirreno la somma residua;*

*- accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato con le fatture n.587, 588 e 589 del 30.11.2019 per "costi fissi" inesistenti, per un totale complessivo di €135.107,07 e per l'effetto, ordinare ad Alma S.p.A. l'emissione di relative note di credito per il medesimo importo.*

*- nella denegata ipotesi in cui Unicoop Tirreno sia chiamata a corrispondere la somma oggetto di ingiunzione o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, chiede che venga ridotto il calcolo degli interessi al saggio legale di legge per i motivi di cui in narrativa.*

*In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari.*

**Stato della causa:** udienza comparizione delle parti al 24.05.2021

### **Contenzioso attivo**

#### **10) Alma spa agenzia per il lavoro c/ Comm Interlogistica srl Tribunale di Verona rg. 9584/2020**

##### **Domande Alma**

*1) accertare e dichiarare che Alma è creditrice della società Comm. Interlogistica srl per le causali e le ragioni di cui in atto e, per l'effetto, condannare la Convenuta al pagamento in favore dell'Attrice del residuo credito commerciale di euro 2.012.487,23, oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231/02 calcolati dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo;*

- 2) *In via subordinata, accertare e condannare la società Comm. Interlogistica srl al pagamento in favore dell'Attrice del residuo debito commerciale nella maggior o minor somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231/02 calcolati dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo;*
- 3) *In via ulteriormente gradata, accertare il credito comunque spettante all'Attrice, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, condannando la Convenuta al suo pagamento, oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231/02 e/o interessi legali calcolati dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo;*
- 4) *accertare e dichiarare l'indebita escussione da parte della società Comm. Interlogistica srl delle fideiussioni nn. 150182591 e 150182592 emesse dalla Banca Popolare di Milano scarl per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la Convenuta alla restituzione in favore dell'Attrice della complessiva somma di euro 800.000,00 oltre interessi calcolati dall'incasso fino all'effettivo rimborso;*
- 5) *Con vittoria di spese, incluso contributo unificato, e competenze del presente giudizio.*

**Domande convenuta:**

*In via principale*

1. *Accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato da Comm. Interlogistica S.r.l. in data 12.04.2019 ai contratti di subappalto del 22.12.2016 stipulati con Alma S.p.A. ai sensi dell'art. 4 dei suddetti contratti sub doc. 3 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che i predetti contratti di subappalto sono divenuti inefficaci in virtù del recesso esercitato da Comm. Interlogistica S.r.l. il 12.04.2019.*
2. *Rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e per tutte le ragioni esposte nel presente atto.*

*In via riconvenzionale*

3. *Accertare e dichiarare che Comm. Interlogistica S.r.l. è creditrice nei confronti di Alma S.p.A. per € 1.044.033,88 in virtù della cessione del credito del 25.06.2020*

*(doc. 34) e per € 4.272,53 per spese legali sostenute a causa dell'inadempimento di Alma S.p.A. alle obbligazioni retributive e relative trattenute di legge nei confronti dei propri dipendenti, per tutte le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare Alma S.p.A. al pagamento in favore di Comm. Interlogistica S.r.l. della somma di € 1.048.306,41, o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, ovvero, qualora risultasse in corso di causa un controcredito di Alma S.p.A., porre tali somme in compensazione con lo stesso sino a reciproca concorrenza e condannare l'attrice al pagamento in favore di Comm. Interlogistica S.r.l. dell'eventuale credito residuo.*

*4. Accertare e dichiarare che Comm. Interlogistica S.r.l. ha subito un danno per € 512.252,22 per rotture, danneggiamenti e disservizi da parte dei dipendenti di Alma S.p.A. nell'esecuzione dei contratti di subappalto del 22.12.2016 per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, condannare Alma S.p.A. al risarcimento del danno pari a € 512.252,22 e portato dalle fatture n. 2033000138 del 30.04.2019, n. 2033000171 del 30.04.2019, n. 2033000181 del 31.05.2019, n. 2033000187 del 31.05.2019, n. 2033000215 del 31.05.2019, n. 2033000249 del 30.06.2019, n. 2033000250 del 30.06.2019, n. 2033000307 del 22.08.2019, n. 2033000308 del 22.08.2019, n. 2033000332 del 22.08.2019, n. 2033000328 del 31.08.2020, n. 2033000329 del 31.08.2020, n. 2033000330 del 31.08.2020, n. 2033000331 del 31.08.2020, n. 2033000332 del 31.08.2020, n. 2033000333 del 31.08.2020, n. 2033000334 del 31.08.2020, n. 2033000335 del 31.08.2020, n. 2033000336 del 31.08.2020, n. 2033000337 del 31.08.2020 o alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero, qualora risultasse in corso di causa un controcredito di Alma S.p.A., porre tali somme in compensazione con lo stesso sino a reciproca concorrenza e condannare l'attrice al pagamento in favore di Comm. Interlogistica S.r.l. dell'eventuale credito residuo.*

#### **Stato della causa**

Udienza ex art. 184 c.p.c. al 14.10.2021

**Tribunale di Trento rg. 2426/2020**

**Domande Alma:**

- 1) *accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale della società **CLEAN SERVICE ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA** e per effetto condannarla al pagamento della somma di € 228.581,13 (Euro duecentoventottomilacinquecentottantuno/13 per le ragioni e le causali di cui in premessa, oltre interessi moratori commerciali ex art. 5 d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, calcolati dalla scadenza delle fatture scadute al saldo,*
- 2) *con vittoria di spese (incluse spese generali ed accessori di legge) e competenze professionali del presente giudizio.*

**Domande parte convenuta:**

*Rigettare in toto ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nei precedenti atti difensivi che si intendono qui per riportati integralmente.*

*In via subordinata:*

*Accertare e dichiarare la risoluzione di tutti i contratti di somministrazione per cui oggi vi è causa, per inadempimento contrattuale di Alma S.p.a., per i motivi tutti esposti nei precedenti atti difensivi che si intendono qui per riportati integralmente.*

**IN VIA RICONVENZIONALE:**

*Condannare Alma S.p.a. Agenzia per il Lavoro, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno arrecato a Clean Service Romagna soc. coop., in persona del legale rapp.te pro tempore, per la somma di euro 30.000,00 o la diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria o, in ulteriore subordine, da liquidarsi in via equitativa secondo l'apprezzamento del Giudice adito, per lesione dell'immagine / reputazione della società attrice, per i motivi sopra esposti.*

**IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:**

*In caso di accoglimento della domanda attorea, compensare le somme dovute ad Alma S.p.a. con le somme da quest'ultima dovute a Clean Service Romagna società cooperativa, pari ad euro 30.000,00 o di quello che verrà accertato in corso di causa anche all'esito delle vicende giudiziarie pendenti che coinvolgono Alma Spa.*



**Stato della causa:** Udienza art. 184 c.p.c. al 30.06.2021

**12) Alma spa agenzia per il lavoro c/ Clean Service Parma soc. coop**

**Tribunale di Trento rg. 2425/2020**

**Domande Alma:**

- 1 accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale della società **CLEAN SERVICE PARMA SOCIETA' COOPERATIVA** e per effetto condannarla al pagamento della somma di € 207.090,50 (Euro duecentosettemilazeronovanta/50) per le ragioni e le causali di cui in premessa, oltre interessi moratori commerciali ex art. 5 d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, calcolati dalla scadenza delle fatture scadute al saldo,*
- 2 con vittoria di spese (incluse spese generali ed accessori di legge) e competenze professionali del presente giudizio.*

**Domande convenuta:** *Rigettare in toto ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nei precedenti atti difensivi che si intendono qui per riportati integralmente.*

*In via subordinata:*

*Accertare e dichiarare la risoluzione di tutti i contratti di somministrazione per cui oggi vi è causa, per inadempimento contrattuale di Alma S.p.a., per i motivi tutti esposti nei precedenti atti difensivi che si intendono qui per riportati integralmente.*

**IN VIA RICONVENZIONALE:**

*Condannare Alma S.p.a. Agenzia per il Lavoro, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno arrecato a Clean Service Parma soc. coop., in persona del legale rapp.te pro tempore, per la somma di euro 50.000,00 o la diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria o, in ulteriore subordine, da liquidarsi in via equitativa secondo l'apprezzamento del Giudice adito, per lesione dell'immagine / reputazione della società attrice, per i motivi sopra esposti.*

**IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:**

*In caso di accoglimento della domanda attorea, compensare le somme dovute ad Alma S.p.a. con le somme da quest'ultima dovute a Clean Service Parma società cooperativa, pari ad euro 50.000,00 o di quello che verrà accertato in corso di causa anche all'esito delle vicende giudiziarie pendenti che coinvolgono Alma Spa.*

**Avv. Dario Mastrangelo**  
Via dei Mille , 47  
80121 - Napoli  
Tel. 081.7616327 – fax. n. 0817612469  
dariomastrangelo@avvocatinapoli.legalmail.it

**Stato della causa:** interrotto per estinzione parte convenuta - in fase di riassunzione  
contro i soci

Nel riservarsi la trasmissione a breve di ulteriore nota relativa ai procedimenti monitori  
in corso, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

**Cordiali saluti**

**Avv. Dario Mastrangelo**